

N. R.G. 118/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna Sbanò
ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **118/2021** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. VALERI DANIELE
elettivamente domiciliato in Via della Loggia n. 40 60121 ANCONA

ATTORE/I

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE con il patrocinio dell'avv.
MAZZAFERRI SUSANN elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA

CONVENUTO/I

Viste le conclusioni di cui alle memorie depositate a seguito di provvedimento del Giudice che ha disposto la trattazione scritta del giudizio, ricorrendone i presupposti di legge, nelle modalità di cui all' art. 221 co. 4 del d.l. 34/20

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, **[REDACTED]** in data 31.03.2018, presentava domanda di assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971, la quale veniva, inizialmente, respinta per insussistenza del requisito sanitario.

Espletata procedura ex art. 445 bis c.p.c., la medesima si concludeva con decreto di omologa che dichiarava la sussistenza del requisito sanitario necessario per godere dell'assegno mensile (invalidità pari o superiore al 74%) con decorrenza dal 5.4.2018. In sede amministrativa, tuttavia, la domanda

veniva ancora rigettata con provvedimento del 7.10.2019 per il seguente motivo: “permesso di soggiorno di durata inferiore ad un anno – art. 41 del TU Immigrazione”.

Sostiene, infatti, l'Istituto che al ricorrente sarebbe stato rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque di durata non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate. Egli, dunque, non avendo un permesso di soggiorno di durata superiore all'anno, non sarebbe ammesso a godere dei medesimi diritti assistenziali dei cittadini italiani ai sensi dell'articolo 39 Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

In questa sede, inoltre, l'Istituto contesta la mancata allegazione della sussistenza dei requisiti reddituali per poter accedere alla prestazione.

Affrontando, per prima, tale questione in quanto potenzialmente idonea a definire il giudizio, deve ritenersi, al contrario, che emerge dagli atti la prova anche del requisito reddituale.

Innanzitutto, si osserva come durante la fase amministrativa l'Inps non abbia mai sollevato tale problematica, essendo il rigetto stato motivato esclusivamente dalla durata del permesso di soggiorno. Comprensibile, dunque, che parte ricorrente abbia impostato il proprio ricorso incentrando le proprie contestazioni ed allegazioni sulla questione del permesso di soggiorno.

Ad ogni modo, si osserva anche che solo con la modifica apportata dal D.L. n. 130 del 21.10.2020 all'art. 36 del D.Lgs. 286/1998 il permesso di soggiorno concesso per cure mediche è stato reso compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, escluso invece nel periodo antecedente la suddetta riforma, il che significa a fino almeno alla fine di ottobre 2020 e, quindi anche alla data della domanda del 30.3.2018, il ricorrente anche volendo non avrebbe potuto lavorare.

Inoltre, dall'estratto conto previdenziale versato in atti da parte dell'INPS datato 12.3.2021, risulta che l'ultima attività lavorativa espletata dal sig. ████████ è databile all'anno 2001.

Deve, pertanto, ritenersi provato che sia alla data della domanda amministrativa che al momento dell'introduzione del ricorso il sig. ████████ non lavorava, essendo, dunque, anche privo di redditi.

Venendo, dunque, al merito della motivazione di rigetto da parte dell'INPS, si premette che l'art. 41 D.Lgs 286/1998 dispone che “1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.

È noto, poi, che su tale disposizione è andato ad incidere l'art. 80 comma 19 della legge 388 2000 la quale ha disposto che "Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni".

Ebbene, per quanto qui interessa, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118.

Si è, infatti, rilevato che il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità - costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Ad avviso della Corte, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini.

La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 8069 del 2014, ha poi affermato: "Questa Corte ha già osservato (Cass. 5.7.11 n. 14733; Cass. 1.9.11 n. 17966) che il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non

episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani”.

La Corte Costituzionale è, poi, di nuovo intervenuta con la sentenza del 11.03.2013 n. 40 ove, pronunciandosi in ipotesi di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, ha ancora una volta ha ribadito che ove si tratti "di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte europea"; l'introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: "in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento [...] vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie [...] che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie".

Deve, pertanto, ritenersi che l'assegno di invalidità spetti, alle identiche condizioni previste per il cittadino italiano, anche ai cittadini extracomunitari che siano legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che tale condizione sia soddisfatta.

Risulta, infatti, dagli atti che il ricorrente è residente in Italia quanto meno dal 1990 (v. estratto contributivo prodotto dall'INPS) e che negli ultimi anni ha sempre ottenuto il permesso di soggiorno.

In particolare, a fronte di una domanda di protezione internazionale, a far data dal mese di giugno 2015 la Questura di Ancona ha rilasciato all'odierno ricorrente un permesso di soggiorno per richiesta asilo (ex art. 7 Dlgs 25/2008) che veniva puntualmente rinnovato fino alla decisione finale di rigetto della domanda di protezione internazionale.

Senonché a far data dal 14.9.2016 il permesso per richiesta asilo veniva sostituito da un permesso per cure mediche che era valido fino al 14.3.2017 (all.12), allorquando, tuttavia, gli veniva notificato un provvedimento di diniego di rinnovo (all.13). Avverso tale diniego il Rouabhia proponeva ricorso al TAR per le Marche e poi al Consiglio di Stato che, con ordinanza 04311/2018 del 13.09.2018 (all.14),

rilevava la “prevalente necessità di tutelare le esigenze di cura e di tutela della salute dell’interessato, al momento gravemente compromessa”, accoglieva l'appello cautelare proposto dal sig. ██████████

All'affermazione di tale principio di diritto faceva seguito la sentenza di merito del Tar Marche (all. 15) pubblicata in data 13.02.2019 che accogliendo il ricorso dichiarava illegittimo il diniego del rinnovo del permesso per cure mediche. A conferma della peculiare situazione del ricorrente, si legge in tale sentenza che “il ricorrente è affetto da patologie che non gli consentono di deambulare in maniera autonoma, per le quali è stato ritenuto invalido al 70% (come recentemente riconosciuto dalla competente Commissione medica), con elevata riduzione permanente della capacità lavorativa; egli vive in Italia da molti anni e ha ormai perso ogni legame sociale, familiare ed affettivo con il proprio Paese di origine, l’Algeria. Non va neppure sottovalutata la notoria situazione sanitaria in cui versa detto Paese, dove le strutture ospedaliere pubbliche non raggiungono i livelli europei e dove si registrano difficoltà a reperire farmaci. Pertanto, tenuto conto della prolungata assenza del ricorrente dal proprio Paese di origine, delle sue critiche condizioni di salute, per come debitamente documentate, e della necessità che lo stesso si sottoponga a cure specifiche e continuative, nonché avuto riguardo alla situazione sanitaria esistente in Algeria, il suo rimpatrio si tradurrebbe, in concreto, nell’impossibilità di accedere ai necessari trattamenti medici in misura adeguata, con il rischio di rendere ineffettiva la tutela del diritto alla salute. In tale ottica va dunque valutata l’indifferibilità e l’urgenza delle cure, quale presupposto richiesto ex lege per il rilascio del relativo permesso”.

All’attualità, risulta, poi, che il permesso di soggiorno per cure mediche del ricorrente in scadenza il 22.3.2021 veniva prima ad essere prorogato fino al 30 aprile 2021 e poi fino al 31.7.2021 ai sensi del D.L. n. 56/2021 in virtù della situazione pandemica per poi essere attualmente ancora in fase di richiesta di rinnovo.

Emerge così che a far data dall'anno 2015 e fino ad oggi (quindi da circa 6 anni) il ricorrente è sempre stato riconosciuto titolare di un valido permesso di soggiorno, sicché deve dirsi sussistente il requisito del soggiorno legale nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico.

A conferma di tale conclusione, si deve rilevare come di recente la Corte di Cassazione abbia precisato (v. sentenza n. 13789 del 20 maggio 2021) che il requisito della presenza sul territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, è sussistente anche in caso di più permessi di soggiorno goduti dal richiedente al di là della durata di ciascuno di essi ma pur sempre contigui e sufficienti ad individuare la natura non episodica e di non breve durata della legale permanenza dello straniero nel territorio nazionale.

Di conseguenza, il ricorso va accolto e l’INPS va condannato alla corresponsione dell’assegno mensile con decorrenza dal 5.4.2018, come da decreto di omologa.

Le spese sono a carico dell'INPS per il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 118/2021, in accoglimento della domanda:

- 1) dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 5.4.2018;
- 2) condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente l'assegno con decorrenza dal 5.4.2018, con gli interessi nella misura legale sui ratei scaduti;
- 3) condanna l'INPS a rifondere parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Ancona, 24 novembre 2021

Il Giudice
dott. Arianna Sbano
(atto sottoscritto digitalmente)